

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati:

Dott. Giuseppeantonio Stanco	Presidente
Dott. Michele Grasso	Consigliere
Dott. Vincenzo N. Scurti	Consigliere
Dott. Stefania Petrucci	Referendario

nella Camera di Consiglio del 11 aprile 2007 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE N. 5/PAR/2007

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Troia (FG) pervenuta in data 02/03/2007 prot. n. 673 ed integrata dalla documentazione pervenuta in data 20/03/2007 prot. n. 827;

Vista l'ordinanza n. 28 del 05/04/2007 con la quale il Presidente della Sezione Regionale di Controllo ha convocato la Sezione per il giorno 11/04/2007;

udito il relatore Referendario Dott. Stefania Petrucci;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Troia (FG), con la nota in epigrafe, richiede il parere della Sezione sulla possibilità per l'Amministrazione Comunale di provvedere al rimborso in favore di un assistente sociale, dipendente dell'ente sin dal 01/06/1985, della tassa annuale di iscrizione all'albo tenuto dall'Ordine degli Assistenti Sociali istituito presso il Consiglio Regionale della Puglia.

All'uopo, il Sindaco precisa, come emerge dalla documentazione successivamente trasmessa, che con la legge n. 84 del 23/03/1993 è stato disciplinato l'ordinamento della professione di assistente sociale ed è stato istituito il relativo albo professionale.

L'Ordine degli Assistenti Sociali, con nota del 30/07/2003, comunicava al Sindaco di aver inoltrato denuncia nei confronti della dipendente per esercizio abusivo della professione e diffidato l'Amministrazione Comunale, ritenuta corresponsabile del comportamento, a prendere opportuni provvedimenti.

L'assistente sociale provvedeva quindi all'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali tenuto presso il Consiglio Regionale della Puglia ed il GIP del Tribunale di Lucera disponeva l'archiviazione, per assenza di dolo, rilevato che la Legge n. 84/1993 era entrata in vigore successivamente all'assunzione della dipendente.

Successivamente la dipendente richiedeva all'Ente il rimborso delle quote di iscrizione all'Ordine degli Assistenti Sociali per le annualità dal 2003 al 2007.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità ed ammissibilità della richiesta.

In relazione ai profili di ricevibilità la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco, organo rappresentativo dell'ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza del Consiglio delle Autonomie Locali previsto dall'art. 123 Costituzione e destinato a svolgere, secondo il dettato della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, già l'art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia approvato con L. R. n. 7 del 12/05/2004 ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. n. 29 del 26/10/2006 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze, prevedendo all'art. 12 che, in sede di prima applicazione, detto organo dovrà essere costituito entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

La Sezione rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non risulta tuttora operante nella Regione Puglia ritiene ricevibile la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Troia.

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.

Come noto, la Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7 comma 8° della L. n. 131 del 5 giugno 2003, può rendere pareri in materia di "*contabilità pubblica*".

La Sezione rileva che la richiesta di parere in oggetto si possa ritenere inquadrabile nell'alveo della contabilità pubblica e che il quesito abbia rilevanza generale atteso che il rimborso delle quote di iscrizione versate

da dipendenti comunali agli albi professionali si concreta in un onere finanziario gravante sull'Ente.

Deve, inoltre, rilevarsi, che su analoga questione si già pronunciata la Sezione Regionale di Controllo per la Sardegna con il parere n. 1 del 18/01/2007 peraltro citato nella richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Troia.

Pertanto, alla luce dei principi su enunciati la richiesta di parere si palesa ammissibile.

La Sezione ritiene opportuno sottolineare che l'iscrizione agli ordini professionali, quando prevista, costituisce un vincolo imposto dalla legge ed è inoltre, condizione per poter esigere il compenso rilevato che, ai sensi dell'art. 2231 del codice civile, *la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.*

Tuttavia, come statuito dalla Corte di Cassazione (sent. n. 3646/1978, n. 2890/1990) nel caso di professionista inquadrato in un rapporto di lavoro subordinato le conseguenze derivanti dalla nullità del rapporto sono quelle previste dall'art. 2126 del codice civile secondo il quale la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

L'iscrizione all'albo professionale configura, quindi, un atto amministrativo di accertamento dello status del professionista e determina conseguenti diritti e doveri.

Il vincolo dell'iscrizione all'albo professionale può essere richiesto dalla legge anche nel caso di dipendenti di enti pubblici ai quali sarà applicabile oltre alla disciplina prevista dal contratto collettivo del relativo comparto anche quella specifica prevista per la categoria professionale di appartenenza che, nel caso in esame, è contenuta nella Legge 23 marzo 1993 n. 84 recante la disciplina dell'ordinamento della professione di assistente sociale.

Ne consegue, ad avviso della Sezione, che l'Amministrazione Pubblica resta estranea al rapporto che si instaura tra un proprio dipendente ed il relativo ordine professionale.

Infatti, l'iscrizione al relativo albo professionale è requisito di natura strettamente personale richiesto sin dalla partecipazione alle prove concorsuali bandite dall'Ente e che conseguentemente costituisce un presupposto per l'assunzione e lo svolgimento del rapporto lavorativo del dipendente.

Qualora la normativa che impone l'iscrizione all'albo sopravvenga nel corso del rapporto lavorativo, come avvenuto nel caso delineato nella

richiesta di parere, l'iscrizione all'albo professionale integra un requisito imprescindibile per la stessa prosecuzione del rapporto lavorativo alle dipendenze del Comune.

Pertanto, la Sezione ritiene che il versamento delle quote annuali effettuato dal dipendente comunale iscritto al proprio albo professionale costituisce un preciso adempimento eseguito nel proprio interesse alla prosecuzione di un valido rapporto lavorativo.

Deve, quindi, escludersi che l'Ente sia tenuto ad effettuare il rimborso delle quote di iscrizione all'albo versate dal proprio dipendente.

Infatti, il rimborso della quota di iscrizione all'albo si tradurrebbe in un ingiustificato onere finanziario a carico dell'Ente.

Occorre, inoltre, evidenziare che l'eventuale versamento o rimborso delle quote di iscrizione all'albo da parte dell'Ente, non sorretto da specifico supporto normativo, si porrebbe in difformità con l'attuale orientamento legislativo diretto al contenimento della spesa del personale ribadito anche recentemente dal comma 557 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296, legge finanziaria per il 2007.

P Q M

nelle su esposte considerazioni è il parere di questa Sezione Regionale di Controllo per la Puglia.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Troia (FG).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 11 aprile 2007.

Il Presidente
f.to G. Stanco

Il Relatore
f.to S. Petrucci

Depositata in segreteria il 2 maggio 2007

Il Direttore della Segreteria
f.to Carmela Doronzo